

- QUESITI DI GARA -

Ri. Gara: “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei Lavori, misura e contabilità, assistenza e sorveglianza continuativa in cantiere , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori ed attività connesse ai sensi degli artt. da 123 a 127 del d.p.r. 554/99, per: INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI IN AREA DI MANOVRA CON IMPLEMENTAZIONE AVL PER CAT. II-III PRESSO L'AEROPORTO “G. GALILEI” DI PISA S. GIUSTO”

1) Con riferimento alla gara in oggetto, chiediamo di voler cortesemente chiarire il punto 2 pag. 7 riportato nel disciplinare di gara, circa l'offerta economica che, a pena d'esclusione, deve contenere la dichiarazione di impegno che in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo; tale dichiarazione è già richiesta nella documentazione amministrativa punto 5 pag. 5 del disciplinare di gara nell'allegato 4; a tal proposito, chiediamo:

- è necessario produrre la dichiarazione allegato 4 nella busta dell'offerta economica o solo nella documentazione amministrativa?

RISPOSTA:

E' sufficiente la produzione di una sola dichiarazione, nella documentazione amministrativa.

2) Il disciplinare di gara al paragrafo 3 - pagina 7, indica, tra l'altro, che l'offerta economica deve essere formulata mediante il ribasso percentuale (unico per onorari e spese) sull'importo posto a base d'asta, pari ad € 1.800.000,00, preferibilmente compilando senza modificarne struttura ed aspetto l'Allegato 5.

Si rileva, però, che tale allegato contiene alcune inesattezze, allorché all'atto dell'accettazione incondizionata delle clausole da parte del sottoscrittore dell'offerta rinvia alla lettera d'invito e al

capitolato speciale di appalto: infatti, il capitolato non è tra i documenti di gara messi a disposizione della stazione appaltante, così come la lettera d'invito, che non avrebbe proprio ragione d'essere in quanto trattasi di procedura aperta.

RISPOSTA

Il richiamo della lettera di invito e capitolato costituisce un refuso. Deve intendersi sostituito con "disciplinare di gara e schema di contratto". Il modello sarà modificato a cura della SAT e pubblicato sul sito internet.

3) Contrariamente a quanto indicato dal disciplinare di gara, quest'ultimo non contiene neanche lo schema di notula con il dettaglio delle classi e categorie utilizzato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, ovvero € 1.800.000,00.

RISPOSTA

L'indicazione del disciplinare relativamente allo schema di notula costituisce un refuso ed è stata tolta nella rettifica del Disciplinare di Gara pubblicata sul sito internet.

L'importo a base di gara è indicativo ed omnicomprensivo; a seguito dell'assegnazione del servizio verrà definito e fornito in sede di stipula del contratto il dettaglio delle classi e categorie come risultante dall'importo opere del progetto preliminare.

4) Lo schema di contratto di prestazione professionale all'art. 11 stabilisce, quale compenso per le prestazioni previste dall'incarico, la corresponsione dell'importo di cui all'art. 12 maggiorato della percentuale, indicata in sede di offerta, per spese ed oneri accessori: ciò, in contraddizione con il contenuto del disciplinare di gara che, come detto in apertura, prescrive l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo del corrispettivo e non della percentuale di incremento per spese ed oneri accessori che si intende offrire sul corrispettivo complessivo spettante per le prestazioni, così come indicato nello schema di contratto.

RISPOSTA

Vale quanto previsto nel Disciplinare di Gara, e precisamente l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo del corrispettivo e non della percentuale di incremento per spese ed oneri accessori che si intende offrire sul corrispettivo complessivo spettante per le prestazioni. Viene parzialmente rettificato quanto previsto all'art.11 dello Schema di Contratto e pubblicato sul sito internet.

5) Lo schema di contratto all'art. 10 fissa, in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali fissati dall'art. 9, l'applicazione di una penale pari a € 400,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% sull'importo complessivo del corrispettivo. Evidentemente, ciò

disattende l'art. 56, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 554/99, che prevede l'applicazione di una penale, definita dal RUP, nella misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, stabilendo che, qualora la prestazione sia articolata in più parti (come nella fattispecie), nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più parti le penali si applichino ai rispettivi importi delle prestazioni. Pertanto, si chiede a Codesta Società di rettificare il disciplinare di gara e lo schema di contratto nelle parti tra loro in contrapposizione e/o non conformi alla normativa vigente, nonché l'allegato 5.

RISPOSTA

La penale, così come indicato nello schema di contratto, si riferisce solo ai servizi di progettazione ed è conforme all'art.56 comma 3, non rilevando nel caso di specie il comma 4 dello stesso art. 56.

6) Per quanto riguarda le possibilità di partecipazione noto che nulla osta all'utilizzazione dell'art 49 del D.Leg.vo 163 – Avvalimento_ una sola cosa come si configura l'utilizzo di detto articolo con Il Vostro Disciplinare di gara nella sezione Busta 1 punto b Capacità tecnico professionale ultimo comma in pagina 6, dove si evince per l'associazione temporanee art 38 D.Leg.vo 163 il requisito tecnico professionale dovrà essere apportato anche dal Mandante nella misura del 10% minimo e *non è ammesso Avvalimento*

Per concludere è ammesso l'art 49 D.Lgvo 163 solo se non si è in ATI art 38 D.Legvo 163

RISPOSTA

Non è ammesso l'avvalimento per il requisito di capacità tecnica né per operatori singoli né raggruppati.

7) Il disciplinare di gara al paragrafo 6, pagina 10, prescrive tra gli oneri dell'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto e quindi prima dell'avvio dei servizi di ingegneria, il possesso di una polizza R.C. Professionale.

Tuttavia il testo, probabilmente per problemi di editing (peraltro, nel disciplinare di gara proprio a pagina 10 manca il paragrafo 7), così recita:

<Il Progettista Aggiudicatario dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto:

- una copertura assicurativa rilasciata da un'impresa assicuratrice autorizzata ad operare nel territorio italiano nel ramo di rischio "responsabilità civile generale", a copertura della responsabilità professionale, con specifico riferimento alle attività oggetto della presente procedura e con massimale non inferiore a euro 5 milioni.

La Azienda appaltante deve essere espressamente dichiarata terza.

- una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e comprese quindi le maggiori spese di cui all'art. 132 c. 1 lett. e) del medesimo Decreto, con massimale di copertura come previsto dal citato art. 111.

La mancata presentazione, da parte del Progettista Aggiudicatario, della documentazione di cui sopra, esonera la Azienda appaltante dal pagamento delle competenze ad esso spettanti>.

Altresì è da segnalare che la norma per il massimale fa riferimento al 20% dell'importo dei lavori progettati e comunque con un limite massimo di 2 milioni e 500 mila euro e non 5 milioni di euro come indicato dal disciplinare di gara.

In relazione a ciò, si segnala che la scrivente è già in possesso di una polizza R.C. Professionale con il massimale previsto dalla norma (2,5 mln euro) e che tale assicurazione è stata sempre accettata e ritenuta sufficiente da codesta SAT in tutti i servizi sino ad oggi espletati (sin dal 2000).

Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere se la polizza R.C. Professionale è sufficiente o viceversa di rettificare il disciplinare di gara e lo schema di contratto poiché in sé contraddittori e non conformi alla norma come massimale.

RISPOSTA

Il massimale di 2,5 milioni (ovvero un massimale non inferiore al 20 % dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2,5 milioni) assolve la richiesta di copertura assicurativa di cui all'art. 111 del D.Lgs. 163/2006..

Questa richiesta è obbligatoria, a tutela dei danni patrimoniali che possono essere sofferti dalla Stazione Appaltante, ovvero a tutela delle perdite patrimoniali subite dall'Ente consistenti in nuovi costi per progettazione e in maggiori costi, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Poiché però tale copertura assicurativa opera esclusivamente per tali fattispecie di eventi, è del tutto evidente che essa non intervenga in ogni altro caso di danno e quindi, ad esempio, anche in caso di danno alla persona e/o danno materiale.

A tutela quindi degli interessi di SAT, vista la particolare estensione delle attività in questo caso appaltate (che non si limitano alla sola progettazione) ed alla specificità delle attività aziendali e dei luoghi ove esse si svolgono, viene richiesta una copertura assicurativa generale con massimale non inferiore a euro 5 milioni e con chiara previsione della terzietà della Azienda appaltante; nulla osta ovviamente a che la garanzia di cui all'art. 111 D.Lgs. 163/2006 venga fornita - fermo il rispetto della normativa di cui si tratta - nell'ambito della copertura assicurativa generale, quale garanzia accessoria e conseguente alla polizza di responsabilità civile professionale richiesta.

8) La XXXXXXXX è un società di ingegneria di recente costituzione e pertanto non ha sviluppato attività tali da poter produrre i fatturati richiesti, ma ai fini della partecipazione alla gara, il

Direttore Tecnico della società è il Dott. Ing. XXXXXXXXX, che proviene da una primaria società è operante nel campo dell'ingegneria aeroportuale, infrastrutture ed aeronautica, dalla quale ha avuto incarichi per una miriade di lavori in tale settore. Peraltro, nell'anno 2005, ha avuto dalla Vostra Società l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva per le opere "Nuovo piazzale di sosta aeromobili AA/MM militari 2° gruppo AMI e velivoli di Stato ", per un importo di 4.064.656,64 €, come da certificazione in possesso. Ha avuto, poi, anche l'incarico di Direttore Tecnico operativo nell'ambito dell'ufficio di Direzione Lavori per l'esecuzione delle opere.

Al fine di poter prendere parte alla gara, gradirei un chiarimento in merito ai seguenti punti:

- Busta 1 : Lettera A - Capacità Economica e Finanziaria
- Busta 1 : Lettera B - Capacità Tecnico Professionale

Il fatturato richiesto può essere quello del nostro Direttore Tecnico ?

RISPOSTA

In base all'art. 253, comma 15 del D.lgs n. 163/2006 ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti degli incarichi di progettazione e direzione lavori "le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali"

9) Al punto A comma 2 si chiede :

- Dichiarazione sul fatturato globale dell'ultimo triennio (anni 2007-2008-2009), antecedente la data di pubblicazione del bando, per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, che non dovrà essere inferiore a 2.700.000 €. Per il professionista che partecipa individualmente, anche se associato nelle forme previste dalla L. 1815/39 o aderente ad una società di professionisti o ad una società di ingegneria, il fatturato deve essere riferito ad attività svolta dal professionista stesso;

al punto B comma 1 e 2:

Non si chiarisce chi deve essere la persona o società titolare della richiesta Capacità

RISPOSTA

Salvo quanto previsto dall'art. 253, comma 15 del D.lgs n. 163/2006 , i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari devono essere posseduti dall'operatore concorrente.

10) ...Ed ancora al punto 5: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

“Per il requisito di capacità economico-finanziaria: bilanci o estratti dei bilanci, dichiarazioni IVA, fatture o qualsivoglia altra documentazione che comprovi il possesso del requisito di fatturato complessivo;

- per il requisito di capacità tecnico-professionale: fatture quietanzate, contratti, ordinativi, certificati di buona esecuzione o di collaudo, dichiarazioni rese dai clienti in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o qualsivoglia altra documentazione che comprovi il possesso del requisito di fatturato specifico.”

Si richiedono, al fine di valutare la vera capacità:

Per il requisito di capacità economica - finanziaria e tecnica – professionale bilanci e dichiarazioni IVA “

“che il professionista non redige”

Per quanto il “qualsivoglia altra documentazione che comprovi il possesso del requisito di fatturato specifico”

può essere prodotta la certificazione di buona esecuzione e degli incarichi del nostro Direttore Tecnico ing. XXXXXX.

RISPOSTA

Salvo quanto previsto dall'art. 253, comma 15 del D.lgs n. 163/2006 , i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari devono essere posseduti dall'operatore concorrente. Per la dimostrazione dei requisiti possono essere prodotti anche documenti diversi da quelli esemplificativamente indicati nel disciplinare.

11) In relazione a quanto riportato al punto 4. del contenuto della Busta n. 2, vorremmo conoscere qual è, nell'intendimento dell'estensore del Disciplinare di gara, il peso che si intende attribuire alla particolare, inusuale e forse eccessiva specificazione: “....., evidenziando gli interventi riferiti ad aeroporti militari aperti al traffico civile autorizzato, svolti.....”.

RISPOSTA

Il Disciplinare richiede meramente di evidenziare nell'ambito della Relazione illustrativa degli interventi (qualora ve ne siano) prestazioni professionali effettuate e riferite ad aeroporti militari aperti al traffico civile. La valutazione della Relazione illustrativa avverrà nel suo complesso per un massimo di 15 punti.

12) In riferimento a quanto riportato al punto 6 comma 3 del disciplinare di gara, si richiede di presentare il Certificato in bollo della Cancelleria del tribunale da cui risulti che le Società non siano in stato di liquidazione, fallimento, concordato od amministrazione controllata ai sensi del R.D. 19/3/1942 n.267.

Poichè il Regio Decreto mensionato disciplina stati di liquidazione coatta, fallimento, concordato od amministrazione controllata pertanto, si chiede pertanto se dal Certificato deve risultare che la Società non è in stato di liquidazione coatta, anzichè in liquidazione.

Inoltre si chiede se le Società in liquidazione volontaria sono ammesse a partecipare alla procedura, in quanto la causa di esclusione secondo l'art.38 comma 1 lettera a è la liquidazione coatta.

RISPOSTA

Le società in liquidazione volontaria sono ammesse a partecipare alla procedura.

13) chiarire il punto B.1 pag 5 del disciplinare di gara, circa i requisiti di capacità tecnico-professionale, in cui viene richiesto di aver eseguito nell'ultimo triennio (2007-2008-2009) servizi di progettazione (almeno definitiva) e/o di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione,.

A tal proposito, chiediamo:

se il requisito richiesto può essere soddisfatto cumulativamente da servizi di progettazione almeno definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione;

RISPOSTA

Si, Il requisito può essere soddisfatto cumulativamente dai servizi indicati

14) se debbano essere presenti tutte e 3 le tipologie indicate (progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione);

RISPOSTA

Non sono necessarie tutte e tre le tipologie ma è necessaria almeno una tipologia tra Progettazione definitiva e Direzione Lavori.

15) se il requisito possa invece essere soddisfatto solo da 1 o 2 delle 3 tipologie di servizio (ad esempio solo da progettazione definitiva);

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito precedente n° 14)

16) se è possibile coprire il requisito richiesto al punto B.1 anche con servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

RISPOSTA

Non è possibile soddisfare il requisito con servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

17) in caso di raggruppamento temporaneo la "Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006", modello ALLEGATO 1, deve essere compilata da ogni soggetto concorrente, ovvero vanno compilati più modelli (uno per ogni soggetto), visto che la dichiarazione di insussistenza non può essere sottoscritta da soggetti diversi?

RISPOSTA

Nella ipotesi indicata devono essere compilati più modelli

18) l'impegno alla costituzione del raggruppamento viene richiesto sia nella documentazione amministrativa (busta 1, punto 5) che nell'offerta economica (busta 3, terzultimo capoverso pag 7), dove la mancanza viene indicata tra le cause di esclusione (mentre nel mod. ALLEGATO 5 viene riportato che "L'offerta economica deve essere inserita senza altri documenti in busta chiusa recante all'esterno l'indicazione "Offerta economica") l'impegno deve essere allegato in entrambe le buste, e se si nella busta 3 va allegato all'offerta o in altra busta separata?

RISPOSTA

E' sufficiente la produzione di una sola dichiarazione, nella documentazione amministrativa.

19) nel disciplinare, busta 3 punto 1) viene indicato di riportare nell'offerta "il/i nominativo/i e/o la ragione sociale dei soggetti offerenti" ma il modello riposta lo spazio solo per un soggetto, in caso di raggruppamento temporaneo costituendo, è possibile modificare il modello per inserire gli altri soggetti, dato che tutti i soggetti devono sottoscrivere l'offerta pena esclusione dalla gara? Oppure la capogruppo compila l'offerta e tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento la firmano?

RISPOSTA

E' possibile presentare più modelli oppure modificare il modello

20) nel disciplinare (busta 3, pag. 7) viene indicato che "Di seguito al presente Disciplinare, si riporta lo schema di notula con il dettaglio delle categorie e classi utilizzato per il calcolo", che però non si trova tra i documenti scaricabili. Si chiede se il documento viene consegnato in sede di sopralluogo o se verrà pubblicato sul sito.

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n° 3)

21) a pag. 6 del disciplinare è riportato che "In caso di associazione temporanea, i requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale dovranno essere apportati in misura non inferiore al 70% dal mandatario e per la percentuale restante fino alla concorrenza del 100% dai mandanti, fermo restando che ciascun mandante deve comunque possedere il requisito per almeno il 10%." dobbiamo ritenere che la percentuale minima del 10% non si applichi al requisito B)-2) (un servizio di importo non inferiore a 250.000 €) che è un requisito non frazionabile?

RISPOSTA

Tutti i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, anche quello di cui al punto B.2), sono frazionabili.

22) nello schema di contratto, Art. 11 - Compensi, viene indicato che "Per le prestazioni previste dal presente incarico, si conviene la corresponsione dell'importo di cui al successivo art. 12 maggiorato di una percentuale pari al ____% (indicata in sede d'offerta) per spese ed oneri accessori" mentre nel modello ALLEGATO 5, vi è solo da indicare un unico "Ribasso percentuale su spese e onorari di cui al DM 4.4.2001". Di norma infatti le spese, se calcolate secondo il DM 04.04.01, sono inversamente proporzionali all'importo dei lavori. Deve essere indicata la maggiorazione per spese (se sì, su che documento) o si tratta di un refuso?

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n° 4)

23) nel disciplinare, busta 2 punto 2d), viene chiesta "Evidenza della stabilità del rapporto professionale di collaborazione con il soggetto concorrente": è opportuno stabilire cosa si intenda per "stabilità" e se deve essere data evidenza anche di tipologie di rapporto diverse dalla collaborazione, quali soci, associati, dipendenti, ecc.?

RISPOSTA

Il rapporto di lavoro con l'offerente considerato non "stabile", è quello caratterizzato da evidenti elementi di occasionalità e temporaneità tali che potrebbero non garantire alla Stazione Appaltante il necessario e sufficiente apporto di continuità professionale.

Non occorre evidenziare la stabilità del rapporto per il personale non dipendente, soci, associati.

24) Da quanto riportato nella relazione allegata al Bando di Gara, confermato nel corso del sopralluogo, risulta che il progetto preliminare e le indagini già predisposti da SAT saranno consegnati solamente al concorrente aggiudicatario della gara in oggetto.

Tenuto conto che un possibile concorrente risulta essere il Progettista del progetto preliminare (e quindi probabilmente anche in possesso delle indagini già svolte), si chiede a codesta spett.le Società di rendere pubblico tutto il materiale già acquisito agli atti, o in alternativa quali procedure intende porre in atto per il rispetto della condizione di "par condicio" dei partecipanti?

RISPOSTA

Al momento della pubblicazione del bando il progetto preliminare non era stato ancora formalmente approvato.

La documentazione del progetto preliminare non interferisce in alcun modo con gli elementi di valutazione dell'offerta.

25) Chiediamo di voler cortesemente chiarire il punto 4 del disciplinare di gara, circa i documenti da produrre da parte di concorrenti stranieri:

A tal proposito, chiediamo:

Relativamente al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesto alla lettera c) pag. 4 del disciplinare di gara, in caso di concorrente straniero, è possibile produrre copia tradotta dello stesso in corso di validità accompagnata da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ?

RISPOSTA

Il disciplinare prevede che "Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati, a pena d'esclusione, da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale". La traduzione va quindi ufficializzata tramite giuramento davanti al cancelliere giudiziario (art. 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366), attestante la conformità della traduzione al testo straniero.